Allegato "A" all'atto del 7 maggio 2019 - Rep.15249/10866

STATUTO

"AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L."

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "AMIR ONORANZE FUNEBRI S.R.L.".

Articolo 2

Sede sociale

2.1 La Società ha sede nel Comune di Rimini.

L'organo amministrativo può istituire, in Italia, succursali, filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, magazzini e depositi.

Articolo 3

Domicilio dei soci

3.1 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, é quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare all'organo amministrativo il cambiamento del proprio domicilio, al fine dell'annotazione del nuovo domicilio nel libro soci.

Articolo 4

Oggetto sociale

- 4.1 La società ha per oggetto l'attività funebre come definita dall'art. 13 della Legge Regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n.19, e successive modificazioni, e consistente in un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
- 4.2 Tale attività potrà essere esercitata nel rispetto di tutte le norme che ne disciplinano l'esercizio e previo conseguimento delle occorrenti autorizzazioni amministrative, potrà essere rivolta sia a favore di soggetti pubblici che privati, e comprenderà sia i servizi funzionalmente collegati al trasporto funebre che la fornitura di accessori e articoli funebri in genere, quali vasi, marmi, fiori e stampa di manifesti e ricordini e altro materiale accessorio inerente al settore delle onoranze funebri.
- 4.3 Allo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale ed in via secondaria ed occasionale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili

per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese aventi oggetto affine od analogo o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nonché rilasciare fideiussioni e garanzie in genere anche reali, il tutto nel tassativo rispetto delle norme di legge che regolano la materia.

- 4.4 Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attività:
- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;
- lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti ad albi, ruoli e collegi;
- lo svolgimento di attività esclusivamente riservate agli istituti ed alle aziende disciplinati dal R.D.L. 15 maggio 1936, n.375, e successive modificazioni, e dal D.L.vo 1° settembre 1993, n.385;
- lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n.1, e di mediazione di cui alla legge 39 del 1989, e successive modificazioni;
- lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività contemplate all'art. 4, comma 2, della legge n. 197/1991, in conformità all'art. 106 del D.L.vo 1° settembre 1993, n.385;
- lo svolgimento di attività di credito al consumo sia nei confronti del pubblico sia nei confronti dei propri soci, di cui alla legge n. 197/1991; nonché ogni altra attività riservata per legge o attività professionale protetta per la quale sia necessaria l'iscrizione in appositi albi o ruoli professionali, in ogni caso non potendo la società, senza avere assunto le caratteristiche prescritte, svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati.

Articolo 5

Durata

5.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2040, essa potrà essere prorogata a tempo indeterminato, anche tacitamente, e ridotta per decisione dei soci.

DEI CONFERIMENTI E DELLE QUOTE

Articolo 6

Capitale sociale e quote

6.1 Il capitale sociale è di euro centodiecimilacentonovantuno e centesimi novantaquattro (€.110.191,94) ed è rappresentato da quote ai sensi dell'art. 2468, Codice civ.

6.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale devono essere assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.3 Non possono essere attribuiti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la ripartizione degli utili.

Articolo 7

Clausola di prelazione e di gradimento

- 7.1 In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso delle quote sociali a terzi non soci, i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
- A tal uopo, l'alienante dovrà comunicare agli altri soci ed all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A.R., il nome del proposto acquirente, il prezzo pattuito e le modalità di pagamento.
- Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entra trenta giorni (30 gg.) dal ricevimento della predetta comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. comunicata al socio proponente ed all'organo amministrativo, contenente l'indicazione dell'ammontare delle quote per le quali si intende esercitare la prelazione. In mancanza, l'esercizio del diritto di prelazione s'intenderà rinunciato. Coloro che esercitano il diritto di prelazione e ne fanno contestuale richiesta hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote non prelazionate dagli altri soci.
- Il negozio traslativo sarà concluso nel momento in cui tale comunicazione sarà ricevuta dall'organo amministrativo, intendendosi la denunciatio quale proposta contrattuale e l'organo amministrativo quale domiciliatario del proponente medesimo per la comunicazione dell'accettazione della proposta stessa.
- 7.2 Il trasferimento compiuto in violazione delle norme che precedono sarà inefficace verso la società ed i soci; di conseguenza il cessionario non potrà esercitare alcun diritto inerente o conseguente le quote, quali, a titolo esemplificativo, il diritto di voto, il diritto agli utili ed il diritto alla ripartizione del patrimonio della società in sede di liquidazione.
- 7.3 Nel caso di cessione onerosa delle quote sociali a terzi, il trasferimento non avrà effetto verso la società senza il preventivo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di diniego del gradimento - che l'organo amministrativo dovrà motivare in ragione dell'interesse sociale - l'organo amministrativo dovrà indicare al socio alienante altro acquirente da sostituire, alle medesime condizioni, a quello sgradito.

A tal uopo, l'alienante dovrà comunicare all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A.R., il nome del proposto acquirente, il prezzo pattuito e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo dovrà deliberare entro trenta giorni (30 gg.) dal ricevimento della predetta comunicazione. In mancanza il gradimento si intenderà accordato.

7.4 Il diritto di prelazione ed il gradimento dell'organo amministrativo saranno esclusi: a) nei trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito; b) nei trasferimenti a favore di soci, nonché del coniuge, dei parenti entro il terzo grado del socio alienante e degli affini entro il secondo grado; c) nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è, invece, soggetta a prelazione ed a gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Articolo 8

Conferimenti

- 8.1 Possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
- Il capitale sociale può, pertanto, essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura, di crediti, di prestazione d'opera o di servizi in favore della società.
- 8.2 Nel caso di conferimento avente ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi in favore della società, il socio può, ai sensi dell'art. 2464, ultimo comma, Codice civ., in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in danaro presso la società.

Articolo 9

Mancata esecuzione dei conferimenti

9.1 In caso di mancata esecuzione del conferimento, é consentita la vendita all'incanto della guota sociale, ai sensi dell'art. 2466, cod. civ..

Articolo 10

Recesso

- 10.1 Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1, 2481-bis, e, in quanto applicabile, 2497-quater, Codice civ., e negli altri casi previsti dalla legge.
- Il socio che vuole recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. spedita:

a) qualora il recesso sia legittimato da una deliberazione della società, entro 15 gg. (quindici giorni) dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla sua trascrizione sul relativo libro;

b) qualora il recesso sia legittimato da altro fatto, entro 15 gg. (quindici giorni) dalla conoscenza da parte del socio recedente del fatto stesso o della sua conoscibilità secondo buona fede.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

- 10.2 Qualora, a seguito della tacita proroga a tempo indeterminato, la durata della società si renda a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dando preavviso di almeno sei mesi.
- 10.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia se, entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di recesso, la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se, entro il medesimo termine, sia deliberato lo scioglimento della società.
- 10.4 Le modalità del rimborso della quota ed i criteri e le procedure per la determinazione del valore di essa sono disciplinati dall'art. 2473, comma 3 et 4, Codice civ..

Articolo 11

Esclusione

- 11.1 Può essere escluso dalla società il socio dichiarato interdetto o per il quale sia stata pronunciata sentenza di fallimento.
- 11.2 L'esclusione è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta.

La decisione della esclusione deve essere adeguatamente motivata e comunicata senza indugio al socio escluso a mezzo di raccomandata A.R. al suo domicilio risultante dal libro soci; essa è efficace decorsi giorni trenta dalla sua ricezione da parte del socio.

11.3 I termini per la liquidazione della quota al socio escluso, di cui all'art. 2473, Codice civ., decorrono dalla ricezione della decisione di esclusione.

Articolo 12

Finanziamenti dei soci alla società

12.1 I soci possono eseguire finanziamenti alla società anche non in proporzione alle proprie quote di partecipazione, a condizione:

a) che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato; e

b) comunque, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti ed, attualmente, in particolare, della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 - emanata in esecuzione dell'art.11, comma 3, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 1° marzo 1994.

Detti finanziamenti saranno infruttiferi d'interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 2467, Codice civ., il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto agli altri creditori.

Articolo 13

Organi sociali

- 13.1 Sono organi della società:
- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.
- E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.
- 13.2 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 14

Decisioni dei soci

- 14.1 Sono riservate alla competenza dei soci:
- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), sulla base delle disposizioni di legge vigenti;
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e, fra essi, del Presidente e dell'eventuale vice-presidente (che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi);
- c) la nomina (sulla base delle disposizioni di legge vigenti) dell'organo di controllo monocratico o collegiale e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

- e) le modifiche del presente statuto;
- f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci:
- g) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;
- h) l'autorizzazione all'organo amministrativo all'effettuazione delle seguenti operazioni;
- h.1) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
- h.2) accensione di mutui ipotecari;
- h.3) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;
- h.4) investimenti di importo unitario complessivo superiore ad euro 500.000,00;
- h.5) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;
- h.6) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;
- h.7) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00;
- i) l'esclusione di un socio;
- 1) ogni altro argomento ad essi sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- 14.2 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 15

Funzionamento dell'assemblea

- 15.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 24.2 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 25.2 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
- 15.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal libro soci, con

qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- 15.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
- 15.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
- 15.5 Le assemblee possono svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza sono che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Articolo 16

Diritto di intervento e diritto di voto

- 16.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
- 16.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.
- 16.3 Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 17

Modalità di svolgimento dell'assemblea

- 17.1 L'assemblea è presieduta
- a) dall'Amministratore Unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).
- L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.
- 17.2 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
- 17.3 L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge o il presente statuto richiedano maggioranze diverse.
- Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.
- 17.4 Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
- 17.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

Articolo 18

Organo amministrativo

- 18.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata alternativamente:
- a) da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea dei soci;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati

dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

- 18.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 2383 Cod. Civ. e sono rieleggibili.
- 18.3 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.
- 18.4 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimessisi per la ricostituzione dello stesso.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo, nei limiti degli articoli 2381 e 2475 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti (che in tal caso assume la carica di "amministratore delegato") - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea - determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Articolo 19

Presidente e vice presidente e rappresentanza

- 19.1 Se nominato, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina dei consiglieri, elegge tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
- 19.2 La rappresentanza legale della società spetta:
- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
 c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

Articolo 20

Poteri dell'organo amministrativo

20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, o dal presente statuto attribuiti alla esclusiva competenza

dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti stabilendone i poteri e gli eventuali compensi.

20.2 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti interni.

Articolo 21

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.
- 21.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto dal Presidente e, qualora questi fosse impossibilitato, dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età. La convocazione è effettuata con avviso recapitato agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo (se nominato), con qualunque mezzo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima del medesimo.
- 21.3 In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio è validamente costituito quando risulti totalitario (ovvero con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato).
- 21.4 E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

DEI CONTROLLI

Articolo 22

Controllo dei soci

22.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 23

Controlli

- 23.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale e/o un soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La rinomina consecutiva dei membri dell'organo di controllo e/o del soggetto deputato alla revisione legale dei conti può avvenire per un solo mandato.
- 23.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
- 23.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o al soggetto deputato alla revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

BILANCI ED UTILI

Articolo 24

Bilancio annuale di previsione e relazione semestrale

- 24.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
- 24.2 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:
- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.
- 24.3 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Articolo 25

Esercizi sociali, bilancio e documento di confronto tra conto economico preventivo e consuntivo

- 25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2 Alla fine di ogni esercizio, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme di legge vigenti, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio.
- 25.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

Articolo 26

Utili

- 26.1 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come seque:
- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 26.2 In caso di distribuzione questa avverrà in proporzione alle quote possedute dai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

27.1 La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause di cui all'art. 2484, Codice civ..

Spetta all'organo amministrativo la competenza ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ed a procedere agli adempimenti di cui all'art. 2484, comma 3, Codice civ..

- 27.2 Su convocazione dell'organo amministrativo, l'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, determina:
- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

27.3 L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

F.to: ANDREA SUCCI

CIRO GRAZIANO SERIPA NOTAIO (segue Sigillo).